

13 aprile 1932 di L. E. il Capo del Governo che stabiliva al 7.25% il saggio dei adottarsi per le annualità di bonifica nell'anno 1932; il provvedimento stesso è altresì contrario allo spirito ed alla lettera del R. D. L. 22 ottobre 1932 N° 1378, che si riferisce trattativamente e solamente alle annualità che vengono liquidate dopo l'entrata in vigore del Decreto stesso e cioè dopo il 1° novembre 1932: decreto quindi assolutamente non applicabile alle annualità in questione liquidate tutte anteriormente al 1° novembre 1932.

È da tenere presente altresì che la riduzione è stata applicata ad alcune serie di annualità liquidate con decreti, che neanche contenevano la riserva sopra detta, annualità cui, per le stesse dette ragioni potrà tutto al più applicarsi il decreto 13 aprile 1932 di L. E. il Capo del Governo, ma non certo il R. D. L. 22 ottobre 1932.

Non è quindi possibile aderire alla riduzione come sopra effettuata dal Ministero, per la quale l'Istituto verrebbe a ricavare, dalle operazioni di sconto delle annualità ridotte, un interesse del 6.50%, anziché quello del 7.25% deliberato a suo tempo dall'On. Consiglio e stabilito nei relativi contratti.